

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 240/2017, a seguito della richiesta di parere, hanno evidenziato che gli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter del d.l. 98/2011, possono procedere all'acquisto di un bene immobile da destinare a finalità istituzionali solo dopo aver dimostrato e documentato l'indispensabilità, la indilazionabilità dell'iniziativa e la congruità del prezzo.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 240/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 12 dicembre 2017 composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Ponderano** (BI) formulata con nota datata 21.11.2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 24.11.2017, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, Referendario Dott.ssa Alessandra Cucuzza;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Ponderano, dopo aver riferito che l'Ente avrebbe intenzione di acquistare la proprietà di un immobile, attualmente condotto in locazione ed adibito a Centro sociale polivalente, ha formulato un quesito in merito all'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 12 D.L. 98/2011. In particolare, rilevando che il comma 1 ter consente agli enti territoriali di acquistare beni immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità e la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, mentre il comma 1 quater vieta alle pubbliche amministrazioni di acquistare beni immobili, il Comune chiede *"riscontro in merito alla possibilità di applicare tale disciplina provvedendo all'acquisto dell'immobile suindicato, qualora sussista:*

- *la attestazione del responsabile del procedimento circa l'indispensabilità e l'indilazionabilità dell'acquisto;*
- *l'attestazione della congruità del prezzo rilasciata dall'Agenzia del Demanio".*

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere del Comune di Ponderano è ammissibile in quanto proviene dal sindaco che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile trattandosi di questione attinente alla materia della contabilità pubblica, così come progressivamente delineata dalle richiamate pronunce della Corte dei Conti che si sono susseguite sull'argomento (Atto della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, Delibera della Sezione delle Autonomie del 10 marzo 2006, n. 5, Delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo del 17 novembre 2010, n. 54).

Occorre, peraltro, rimarcare che il limite della funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Pertanto, il quesito, pur nascendo, come quasi sempre accade, dalla necessità dell'Ente di assumere una concreta decisione in relazione ad uno caso specifico, viene esaminato da questa Sezione sotto un profilo generale ed astratto, relativo alla sola interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione comunale le decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale (cfr. sez. reg. contr. Piemonte 16.1.2014 n. 9 e da ultimo 2.2.2017 n. 24).

MERITO

Ai sensi dell'art. 12 co. 1 ter del d.l. 98/2011 "a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. [...] La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente".

Gli enti territoriali, pertanto, possono procedere all'acquisto di un bene immobile da destinare a finalità istituzionali solo subordinatamente alla prova documentale, secondo le specifiche modalità prevista dalla norma, dell'indispensabilità e della indilazionabilità dell'operazione, nonché della congruità del prezzo (in tal senso, da ultimo, questa Sezione si è pronunciata nella deliberazione n. 197/2017/SRCPIE/PAR).

Il divieto di acquisto recato dal comma 1 *quater* del medesimo art. 12 d.l. 98/2011 risulta, invece, limitato all'anno 2013, come lo stesso tenore letterale della norma consente di evidenziare (*"per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso [...]"*).

In tal senso si è pronunciata questa Sezione anche nella deliberazione n. 191 del 2014, laddove, dopo aver individuato alcune deroghe al divieto di acquisto introdotto dal comma 1 *quater*, sottolineava il carattere imperativo della disposizione per il 2013 e la introduzione di una disciplina della materia "a regime", il comma 1 *ter*, dal 2014. Secondo quest'ultima norma, dunque, l'amministrazione per potere procedere all'acquisizione di un bene immobile, deve verificare *"in particolare l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità economica dell'operazione, con le specifiche modalità previste dalla norma da ultimo richiamata"* (Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 191/2014/SRCPIE/PAR).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra Cucuzza

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 14/12/2017

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola